



*Comune di
Falerone*

Piazza della Concordia, nr. 6 - 63837
FALERONE - Provincia di Fermo
Tel. 0734.710750 – Fax 0734.710751

Codice. Fiscale 81001750447
Partita IVA 00370580441
www.comunefalerone.it
e-mail: protocollo@comunefalerone.it
PEC: protocollo.comune.falerone@emarche.it

REGISTRO GENERALE DELLE ORDINANZE

ORDINANZA N. 270 DEL 27-06-2017

Oggetto:

ORDINANZA DI INGIUNZIONE SIG. TARINI NICOLA.

IL SINDACO

VISTO il Verbale di Accertamento del Servizio di Vigilanza Zoofila e Ambientale “L.I.D.A. MARCHE” - Sezione di Ascoli Piceno e Fermo - Sede e Coordinamento di Porto Sant’Elpidio n.208/D del 27/02/2017, per violazione degli **artt. 14 quinques c.1 lett.a e art.6 c.2 della Legge regionale 10/97 e art.1 c.1. del R.R. 2/2001**, a carico del Sig. **TARINI NICOLA**, nato a Montelparo il 16/01/1944, residente in Falerone in Via Brodolini n.74/C, in qualità di trasgressore e obbligato in solido, per aver detenuto presso l’aia antistante la propria abitazione n.11 cani, dei quali:

- n. 3 cani legati a catena fissa e privi del riparo dal sole e dalle intemperie;
- n. 2 cani con cuccia non a norma poiché non coibentata e/o impermeabilizzata;
- n. 6 cani senza microchip.

CONSTATATA la regolarità della contestazione e della notificazione in data 09/03/2017;

VISTI gli scritti difensivi e ascoltate le argomentazioni espresse nelle vie brevi dall’interessato;

RILEVATO che dagli atti emergono situazioni e comportamenti accertati dai verbalizzanti e confermati dall’autore della violazione;

CONSIDERATO che il trasgressore non risulta avere commesso violazioni analoghe o di tipologia connessa con il maltrattamento degli animali;

EVIDENZIATO che le sanzioni previste per le violazioni delle normative sono parametrare e vanno conseguentemente applicate tenendo in doverosa considerazione l’entità del fatto verbalizzato, la figura ed il comportamento del trasgressore;

RITENUTO doversi attenere al contenuto del verbale di accertamento e alle precisazioni dei fatti contestati emerse in sede di scritti difensivi e controdeduzioni;

VISTE le controdeduzioni dei verbalizzanti del Servizio Vigilanza Zoofila e Ambientale:

“L.I.D.A. Marche” Sede e coordinamento di Porto Sant’Elpidio;

VISTA la Legge 689/81;

VISTA la L. R. 33/98;

VISTO il D. Lgs. 333/1998;

VISTO il D.P.R. 320/1954;

VISTO il D. Legislativo 267/2000;

O R D I N A

Al Sig. **TARINI NICOLA**, in qualità di trasgressore e obbligato in solido, sopra generalizzato, di pagare, quale sanzione per l’infrazione di cui sopra, la somma di **Euro 450,00** (QUATTROCENTOCINQUANTA,00) + **Euro 5,88** (cinque/88) per spese di notifica.

I N G I U N G E

Al medesimo di versare la somma predetta al Comune di Falerone, a mezzo c.c.p. n.13888631 intestato al Comune di Falerone Servizio Tesoreria oppure a mezzo Tesoreria UNICA Banca d’Italia c/c bancario n.0303747- (**Codice IBAN: IT81 A01000 03245 3313 0030 3747**) nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica della presente Ordinanza, sotto pena degli Atti Esecutivi.

Falerone, li 27 Giugno 2017

Il Sindaco
Armando Altini

ESTRATTO DALLA LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689

Modifiche al sistema penale

Art. 16

(Pagamento in misura ridotta)

-E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte e massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni, dalla contestazione immediata o, se questa, non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 17

(Obbligo del rapporto)

-Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto. L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

(Per la presente violazione, l'autorità competente è il Sindaco del luogo in cui la violazione è stata accertata).

Art. 18

(Ordinanza - Ingiunzione)

-Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. -L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione e alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Art. 22

(Opposizione all'Ordinanza - Ingiunzione)

-Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca, gli interessati possono proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. Il termine è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. -L'opposizione si propone mediante ricorso, al quale è allegata l'ordinanza notificata. Il ricorso deve contenere altresì, quando l'opponente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il Giudice di Pace adito. -Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria. Quando è stato nominato un procuratore, le notificazioni e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dal codice di procedura civile. -L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice di Pace, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

*****MODALITA' DI

PAGAMENTO

Il pagamento nella misura minima delle sanzioni previste dall'art.21 comma 1 Legge Reg. 10/97 ammontante a Euro **450,00** + Euro **5,88** per spese, oltre all'importo relativo al bollo di quietanza, può essere effettuato, **entro 30 giorni** dalla data di contestazione o notificazione del presente atto, mediante versamento della somma sopraindicata sul c/c p. n. **13888631** intestato al Comune di Falerone - servizio tesoreria oppure a mezzo Tesoreria UNICA Banca d'Italia c/c bancario n.0303747- (**Codice IBAN: IT81 A01000 03245 3313 0030 3747**).

NOTIFICA A MEZZO POSTA

Si attesta che il presente atto è stato notificato mediante lettera raccomandata A. R., spedita in data.....

dall'ufficio postale di..... e notificato alla data risultante dall'allegato avviso di ricevimento.

Il Notificatore

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto Messo del Comune di..... dichiara di aver notificato

In questo giorno.....del mese di.....dell'anno.....

copia del presente atto al Sig.....
nella sua abitazione sita in.....consegnandola a mani di.....

Il Ricevente

Il Notificatore